

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1153</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FELICI

*Presentata il 15 novembre 1972*

### Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di definire la posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio.

Per avere idea della delicatezza e della vastità del problema basta dare uno sguardo alle numerose proposte di legge riguardanti queste categorie di ufficiali.

Il problema, che in passato ha formato oggetto di numerose iniziative legislative nonché di provvedimenti particolari, attende da anni una soluzione globale, che oggi non può essere ulteriormente dilazionata per la difficile situazione in cui si vengono a trovare gli ufficiali di complemento trattenuti.

Ad essi, alcuni dei quali hanno un servizio di oltre trent'anni, non è riconosciuto un adeguato stato giuridico, in quanto l'amministrazione ritiene che, per il disposto dell'ar-

ticolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, l'ufficiale in congedo non possa essere titolare di un rapporto di impiego.

Né è valsa, ai fini di una diversa interpretazione della legge, la considerazione che gli ufficiali di complemento erano già stati iscritti nel lontano 1923 all'Opera di previdenza (regio decreto 26 febbraio 1923, n. 614) né sono valsi i più recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato.

Con la presente proposta di legge presento il testo elaborato a suo tempo dall'apposito Comitato ristretto nominato, nella passata legislatura, presso la Commissione difesa della Camera dei deputati e sul quale era stata raggiunta una sufficiente intesa anche con il rappresentante del Governo.

Confido, pertanto, che la presente proposta di legge possa incontrare, onorevoli colleghi, il vostro favore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, vincolati alla ferma volontaria di anni cinque prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, al termine della ferma stessa, permangono in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sem-

pre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado dei ruoli normali del servizio permanente.

Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al primo comma del presente articolo non viene corrisposto il premio previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali di complemento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato la ferma volontaria di anni cinque, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo. Ove ammessi al trattenimento in servizio, detti ufficiali debbono versare all'erario il premio di fine ferma eventualmente riscosso ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1968, n. 371, e qualora già collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

#### ART. 2.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 1 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali di complemento che non rientrano nella normativa prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, o che si trovano, comunque, trattenuti o richiamati, a domanda o d'autorità in virtù dell'articolo 59 lettera B della legge 10 aprile 1954, n. 113, e che alla data del 31 dicembre 1972 abbiano compiuto tre anni di richiamo, possono permanere, a loro domanda, da presentare entro 90 giorni dalla data di promulgazione della presente legge, fino ai limiti indicati nei commi precedenti.

Il periodo trascorso nella posizione di cui al comma precedente, ovunque prestato, è considerato equipollente al periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

## ART. 3.

L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 4, è subordinato al giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

## ART. 4.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 è fissato annualmente, per ciascuna forza armata, dalla legge di bilancio.

## ART. 5.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. Lo avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

## ART. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 1 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

## ART. 7.

Gli ufficiali di cui agli articoli 1, 2 e 6, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisitato l'idoneità dopo un'assenza dal

servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o no da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio indicati negli stessi articoli 1, 2 e 6, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità. Durante i periodi di assenza dal servizio per infermità spettano le stesse competenze del pari grado in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità.

## ART. 8.

Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 1, 2 e 6 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di età o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

## ART. 9.

Il Ministro può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali richiamati o trattenuti ai sensi della presente legge, anche prima del raggiungimento dei limiti di età e di servizio indicati nei precedenti articoli 1, 2 e 6, per motivi disciplinari o per scarso rendimento previo parere delle competenti Commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

## ART. 10.

Nei confronti degli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 6 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi di detti servizi. Agli stessi ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

## ART. 11.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, richiamati o trattenuti in servizio, ai sensi della presente legge, in caso di congedamento senza diritto a pensione per inabilità permanente al servizio incondizionato o a domanda, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'esercito e l'aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiore a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete agli ufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa secondo le norme del codice civile in materia di successione.

Nei riguardi degli ufficiali congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322.

## ART. 12.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti alle armi ai sensi della presente legge sono iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme riguardanti il trattamento di previdenza, l'assistenza creditizia e tutte le altre prestazioni previste per gli ufficiali del servizio permanente.

Nei confronti degli ufficiali che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda per la valutazione, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei servizi prestati anteriormente all'iscrizione, il contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, è determinato considerando gli stipendi in vigore al 30 giugno 1970.

## ART. 13.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti alle armi ai sensi della presente legge sono iscritti, a seconda della forza armata di appartenenza, alle rispettive Casse ufficiali, previste per le corrispondenti categorie di ufficiali in servizio permanente.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nelle leggi 20 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, numero 1015, e 4 gennaio 1937, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 14.

Le disposizioni degli articoli 7, 10, 12 e 13 sono estese agli ufficiali di complemento e delle riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, numero 808, nonché agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nei riguardi dei sottufficiali di complemento richiamati o trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, l'estensione dell'articolo 13 è da intendere nel senso che gli interessati a seconda della forza armata di appartenenza sono iscritti alle casse sottufficiali della marina e dell'aeronautica o al fondo di previdenza per i sottufficiali dell'esercito e che agli stessi si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e nelle leggi 2 giugno 1936, n. 1226 e 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 15.

Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 114.* — L'ufficiale di complemento che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità in servizio permanente effettivo dei ruoli normali corrispondenti a quello di appartenenza.

Qualora tuttavia nei ruoli del servizio permanente effettivo esistano parigrado di mag-

giore o di eguale anzianità che impediscano la promozione di ufficiali di complemento iscritti in quadro prima che siano colpiti dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento, l'impedimento di cui al precedente comma viene a cessare dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei citati limiti di età da parte dei suindicati ufficiali di complemento, che sono promossi con riserva di anzianità a favore dei parigrado iscritti nello stesso quadro e che non si trovano nelle stesse condizioni di età.

Gli ufficiali di complemento richiamati o trattenuti in servizio, promossi in base alle disposizioni del precedente comma, sono congedati al compimento dei limiti di età previsti per il passaggio nella riserva di complemento per il grado rivestito prima della promozione.

In ogni caso non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento la esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

« *Articolo 115.* — I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'esercito, appartenenti al ruolo delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

Gli ufficiali di cui al comma precedente, se giudicati idonei, sono successivamente promossi, prescindendo dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Qualora tuttavia nei ruoli del servizio permanente effettivo esistano parigrado di maggiore o di eguale anzianità che impediscano la promozione di ufficiali di complemento iscritti in quadro prima che siano colpiti dai limiti di età per il collocamento nella riserva di complemento, l'impedimento di cui al precedente comma viene a cessare dal giorno precedente a quello del raggiungimento del citato limite di età da parte dei suindicati uffi-

ciali di complemento, che sono promossi con riserva di anzianità a favore dei parigrado iscritti nello stesso quadro e che non si trovano nelle stesse condizioni di età.

In ogni caso non costituisce ostacolo alla promozione la esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado dei ruoli speciali e normali non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma ».

#### ART. 16.

La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'esercito, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti, si applicano gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Nella tabella 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.



TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO  1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento  2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2  3
I - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.		
Maggiore . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o battaglione o comando equipollente
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni: 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
II - RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.		
Maggiore . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodi di esercitazioni	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente

Segue: TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
III - RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
Maggiore . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
IV - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani medici: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
V - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI).		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio

Segue: TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO  1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento  2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2  3
VI - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
VII - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
VIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

Segue: TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO  1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento  2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2  3
IX - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.		
Maggiore . . . . .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	Corso di aggiornamento per capitani veterinari: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
X - RUOLO DEI SERVIZI TECNICI.		
Maggiore . . . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Capitano . . . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Tenente . . . . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Sottotenente . . . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
<p><i>Nota:</i> Al periodo di comando o di servizio valido ai fini dell'avanzamento è equiparato il periodo di comando e di servizio prestato in qualità di comandante partigiano, riconosciuto a norma di legge, secondo le particolari disposizioni vigenti in materia.</p>		